



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

A.C. 1990 Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

Commissione Cultura, scienza e istruzione

Camera dei deputati

Audizione del 30 settembre 2014

Nota dell'Associazione Italiana Editori

Nel complesso delle norme di cui si dispone l'abrogazione nella proposta di legge all'esame della Commissione, riteniamo necessario porre l'attenzione su quelle che interessano da vicino il settore dell'editoria libraria, che non gode del regime di finanziamento pubblico diretto riservato in via esclusiva all'editoria quotidiana e periodica.

Pubblicazioni di elevato valore culturale

L'art. 1, comma 2, lettera a della proposta di legge prevede l'abrogazione degli artt. 25 e 34 della L. 416/1981, che dispongono rispettivamente per la concessione di contributi e per l'erogazione di mutui agevolati in favore delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Tali pubblicazioni presentano molteplici peculiarità che le distinguono dalla restante produzione editoriale e che riguardano la loro comprovata valenza intellettuale, l'originalità, il rigore scientifico: elementi che caratterizzano l'approccio alle diverse tipologie di argomenti e materie trattate, che spaziano dall'ingegneria alla musica, dal commercio alla linguistica, dalle scienze giuridiche all'arte, dall'industria alla filosofia, dall'economia alla storia etc.

Ancor più rilevante però è ciò che è a monte del prodotto finale, ovvero un elaborato processo creativo editoriale che si avvale di contributi di esperti, docenti, specialisti della materia, di lunghe ricerche, analisi e approfondimenti che necessitano di un ingente investimento iniziale, al quale non corrisponde un ritorno in termini economici tale da garantire la loro continuità nel tempo.

Queste particolari caratteristiche legate soprattutto al complesso processo di elaborazione di questi prodotti editoriali hanno guidato, a suo tempo, la *ratio* del legislatore nella individuazione delle disposizioni a loro destinate, favorendo così la nascita di nuovi progetti e la sopravvivenza di quelli già avviati e contribuendo significativamente alla vivacità del panorama culturale italiano.

La dotazione iniziale prevista dalla L. 416/1981 e confermata in via permanente dall'art. 18 della L. 67/ 1987 era di importo pari a lire 4 miliardi (€ 2.065.828,00) da corrispondere annualmente.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

Purtroppo, con il passar degli anni, lo stanziamento sul fondo istituito per la concessione dei suddetti contributi ha subito un drastico ridimensionamento confermato anche nell'ultimo bilancio di previsione che ha previsto per il 2014, sul relativo capitolo di spesa, l'assegnazione di € 381.380,00 (D.M. 106303 del 27.12.13 Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016 - tab. 13 MiBACT - cap. 3650).

Al ridimensionamento dello stanziamento è seguita anche la ridenominazione dei "contributi" in "premi" introdotta con il comma 384, dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Un'ulteriore conferma dello snaturamento della norma iniziale, che era mirata alla concessione di un concreto sostegno per la realizzazione di queste pubblicazioni e non di un semplice e ridimensionato riconoscimento quale può essere un premio.

Alla luce delle considerazioni fin qui evidenziate crediamo sia doveroso lo stralcio della disposizione riguardante l'abrogazione degli artt. 25 e 34, e prevedere altresì l'implementazione del capitolo di spesa del Fondo in questione per invertire la rotta dei tagli alla cultura e favorire il necessario impulso alla produzione dell'editoria di cultura.

Agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale: credito di imposta e fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale

Ulteriore disposizione che riteniamo importante evidenziare in questa sede è quella relativa all'art. 1, comma 2, lettera *f* del testo della proposta di legge, che prevede l'abrogazione degli artt. 4 e 5 della L. 62/2001.

L'art. 4 dispone per la concessione di agevolazioni di credito e tra queste il credito di imposta per gli investimenti legati all'innovazione, effettuati entro il 31 dicembre 2004 e pari al 3% del costo sostenuto con riferimento al periodo di imposta in cui è realizzato l'investimento e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

L'art. 5 è afferente alla istituzione del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni per progetti di innovazione tecnologica, di distribuzione e di formazione professionale.

Tali agevolazioni fiscali non sono al momento attive, poiché il credito di imposta non è stata rinnovato e il Fondo per le agevolazioni di credito in conto interessi non è stato rifinanziato.

Si è scelto, pertanto, di proseguire nella direzione di non concedere le agevolazioni fiscali per il settore, nonostante la crescente difficoltà di accesso



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

al credito dell'intera filiera e in particolare delle piccole e medie imprese editoriali, chiamate a sostenere ingenti investimenti per l'innovazione e in particolare per i sistemi di produzione e gestione informatici, per la realizzazione di progetti di digitalizzazione degli archivi delle case editrici e per la riqualificazione del personale.

La capacità o meno di investire capitali per introdurre tali cambiamenti del ciclo produttivo e gestionale sta divenendo il fattore decisivo per il proseguimento dell'attività imprenditoriale, sempre più coinvolta dalla crisi economica e finanziaria e dalle dinamiche dei cambiamenti determinati dall'avvento dell'era digitale.